

# **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

## INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO .....	4
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	5
ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTO DELL'ACCORDO .....	5
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	6
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE ACCORDO .....	7
ARTICOLO 6 – VERIFICA DI CONFORMITA' - COLLAUDO .....	7
ARTICOLO 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO .....	7
ARTICOLO 8 - PENALI.....	8
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
ARTICOLO 10 - RECESSO .....	12
ARTICOLO 11 - GARANZIA.....	13
ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	13
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	14
ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO E NORMATIVA AMBIENTALE....	15
ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	15
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI.....	15
ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO .....	16
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE.....	18
ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO .....	18

ARTICOLO 21 – PRIVACY.....	20
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO .....	21
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI .....	21

## **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

\_\_\_\_\_ - (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

### **PREMESSO**

- 1) che, con bando pubblicato il \_\_\_\_\_ sulla GUUE\_\_\_\_\_, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta 38x/ACU/2017, CIG \_\_\_\_\_, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, concluso con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, per l’affidamento del servizio di rimozione a chiamata e trattamento, dei materiali contenenti amianto (MCA) abbandonati su strade ed aree pubbliche o su aree comunque soggette ad uso pubblico;
  - 2) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nel bando di gara, sono pervenuti n. \_\_\_\_\_ plichi;
  - 3) che all’esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario dell’appalto il concorrente \_\_\_\_\_;
  - 4) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati;
  - 5) che in funzione della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha presentato entro il termine previsto, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva;
- Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di esecuzione che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Codice** si intende il D. Lgs. 50/2016 e smi "Codice degli Appalti";
- per **Ordinativo di esecuzione** si intende l'ordinativo di esecuzione dell'intervento emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail all'Appaltatore contenente i seguenti dati:
  - fonte della segnalazione;
  - tempi di esecuzione;
  - luogo di esecuzione;
  - modalità operative ove non già stabilite nel Disciplinare Tecnico.
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Gianfranco Iodice;
- per **Direttore** dell'esecuzione dell'**Accordo** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

2.1 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di esecuzione dei singoli interventi di rimozione e smaltimento a chiamata, dei materiali contenenti amianto (MCA) oggetto dell'appalto.

2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e nel Disciplinare di gara che formano parte integrante del presente Accordo.

## **ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTO DELL'ACCORDO**

3.1 Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi di esecuzione. Qualora l'importo presunto contrattuale sia raggiunto anticipatamente rispetto a quello

previsto (24 mesi), la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere anticipatamente alla facoltà di cui al successivo punto 3.2 del presente articolo.

3.2 La Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di opzione per il prolungamento della durata dell'Accordo, per ulteriori 12 mesi. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, prima dell'esaurimento dell'importo previsto per i primi 24 mesi ovvero 30 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro. In entrambi i casi, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna ad eseguire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3.3 L'importo contrattuale per il presente Accordo Quadro, corrispondente a quello posto a base di gara, ammonta ad Euro 447.000,00 oltre IVA per il servizio di 24 mesi di cui € 8.940,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 223.500,00 per ciascuna annualità). Fermo restando quanto innanzi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere la durata del servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi nei limiti di importo di Euro 223.500,00 oltre Iva, di cui € 4.470,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

3.4 Il ribasso offerto in gara del \_\_\_\_%, sarà applicato ai seguenti prezzi unitari:

- € 700,00/intervento oltre IVA nel caso in cui sia possibile programmare nella medesima giornata un numero di almeno 3 interventi.
- € 850,00/intervento oltre IVA per nel caso in cui il numero di interventi programmabili nella medesima giornata sia inferiore a 3.

3.5 A partire dal 25° mese di durata del presente Accordo, ASIA provvederà, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi avvalendosi dei dati forniti dall'Istat relativamente all'indice di variazione dei prezzi al consumo (FOI). Per la determinazione dell'adeguamento sarà presa in considerazione la variazione del suddetto indice nel periodo compreso tra il 13° ed il 24° mese di durata dell'accordo.

#### **ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

4.1 La stipula dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi di esecuzione, ma fa unicamente sorgere, in capo all'Appaltatore, l'obbligo di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati.

L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire gli interventi oggetto del presente accordo secondo le modalità descritte nel Disciplinare Tecnico, da intendersi parte integrante del presente Accordo, e ad

- osservare tutte le disposizioni ivi contenute;
- b) garantire almeno tre interventi giornalieri nel rispetto dei tempi stabiliti dal Disciplinare Tecnico.

#### **ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE ACCORDO**

La Stazione Appaltante ha affidato a \_\_\_\_\_ del servizio competente della Direzione centrale Ambiente del comune di Napoli, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo, con il compito di verificare la corretta e regolare esecuzione degli interventi da parte dell'Appaltatore ed il rispetto delle normative di riferimento in materia di bonifiche di siti contaminati e di materiali contenenti amianto. Nell'espletamento di tali funzioni, il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo può impartire prescrizioni alle quali l'Appaltatore deve attenersi.

Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo può avvalersi anche della collaborazione di personale della Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 6 – VERIFICA DI CONFORMITA' - COLLAUDO**

6.1 La Stazione Appaltante provvede al collaudo/verifica di conformità degli interventi eseguiti dall'Appaltatore secondo le procedure dettagliate al paragrafo 3 lett. f) del Disciplinare Tecnico.

6.2 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8, qualora la verifica dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, l'intervento necessario per il ripristino dello stato di salubrità dei luoghi contaminati.

#### **ARTICOLO 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

7.1 La Stazione Appaltante esegue il pagamento di ciascuna fattura emessa, con cadenza mensile, in relazione ai singoli ordinativi entro il termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della stessa e previa attestazione della regolarità/conformità dei servizi svolti. La fattura deve riportare il numero di ordinativo di esecuzione, il CIG dell'Accordo Quadro e deve essere corredata dall'autorizzazione ASL al prelievo e dalla 4<sup>a</sup> copia dei FIR debitamente compilati, firmati e timbrati oltre alla copia del verbale di collaudo, attestante la regolare esecuzione dell'intervento, qualora rilasciato all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 6. Le fatture devono essere intestate ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi n. 37/D - 80146 Napoli ed inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

7.2. Il prezzo di ogni singolo intervento, deriva dal ribasso offerto pari al \_\_\_\_\_ sul listino

prezzi.

7.3 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

## **ARTICOLO 8 - PENALI**

8.1 In caso di ritardo nell'evasione degli ordinativi di esecuzione, superiore ai 2 giorni solari dalla data di invio della richiesta di intervento, la Stazione appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quello convenuto per l'esecuzione dell'intervento e fino al 3° giorno compreso;
- b) una penale del € 350,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quello convenuto per l'esecuzione dell'intervento e fino al 5° giorno compreso;
- c) oltre il 6° giorno di ritardo, oltre all'applicazione delle succitate penali, ASIA si riserva di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
- d) una penale corrispondente all'1,5% dell'importo a base di gara per il mancato rispetto/applicazione, trascorsi 90 giorni dall'inizio dell'appalto, delle offerte migliorative proposte; oltre all'applicazione della succitata penale, ASIA si riserva di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

8.2 Nel caso l'esecuzione dell'intervento risultasse irregolare, essa si riterrà come non eseguita e, pertanto, saranno applicate penali previste per l'ipotesi di ritardi di cui sopra.

8.3 Nel caso in cui le difformità riscontrate al collaudo fossero tali da pregiudicare l'utilizzo dei luoghi od il ripristino delle aree contaminate, la Stazione Appaltante richiederà l'eliminazione della difformità riscontrata. L'Appaltatore deve provvedere all'eliminazione della difformità entro il termine di 12 ore dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante. Qualora ciò non risultasse possibile per l'Appaltatore e/o decorso inutilmente tale termine, la Stazione



Appaltante procederà all'applicazione di una penale variabile da € 150,00 ad € 500,00 per ogni intervento, in relazione alla gravità della difformità riscontrata.

8.4 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in caso di esito negativo della verifica di conformità, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali di cui al precedente punto 8.1.

8.6 Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che possano produrre ritardi nell'esecuzione dell'intervento, l'Appaltatore dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata ad ASIA che, previo accertamento del caso, concorderà con questi un diverso calendario. Si precisa che eventuali slittamenti dell'esecuzione, avranno il solo scopo di esonerare l'Appaltatore dalle penali di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

#### 8.7 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo entro il termine di 7 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione dell'accordo ed al RUP nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### 8.8 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

### **ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve l'Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80

del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 48, commi 17 e 18, del Codice;

b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'Accordo nei seguenti casi:

- a. nel caso di subappalto abusivo;
- b. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d. in caso di violazione di quanto previsto al successivo articolo 13 in materia di cessione del credito e del contratto;
- e. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'Accordo
- f. nel caso di reiterate inadempienze (es. difformità e/o ritardi nell'esecuzione) ai singoli ordinativi di esecuzione emessi dalla Stazione Appaltante;
- g. nel caso di mancato rispetto/applicazione delle migliorie proposte nell'offerta tecnica formulata in gara;
- h. nel caso di violazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità, del Codice di Comportamento e del Codice Etico.

Nei casi contemplati dalle precedenti lettere da a) ad g), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

\*\*\* \*\*

#### **Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)**

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo

Quadro accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'Accordo Quadro tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

#### **Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)**

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione dell'Accordo Quadro.

\*\*\* \*\*\*,

#### **Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro**

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento degli interventi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Interpello progressivo degli altri concorrenti**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

**Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

**ARTICOLO 10 - RECESSO**

10.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite, da calcolarsi in base a quanto previsto dall'art. 109 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante effettua verifica la regolarità dello stesso rispetto a quanto previsto nei documenti di gara.

10.2 *(nel caso in cui l'appaltatore sia un operatore economico singolo e non costituito in forma associata/consorzata)* La Stazione Appaltante recede dall'Accordo Quadro qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo.

10.3 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore

non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

#### **ARTICOLO 11 - GARANZIA**

11.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria \_\_\_\_\_ con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_.

11.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'Accordo disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

11.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI**

12.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

### **ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

13.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dall'Accordo. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

13.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltato ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

13.3 E' fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

14.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:\_\_\_\_\_

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

\_\_\_\_\_.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

14.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14.5. Il Contraente si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

#### **ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO E NORMATIVA AMBIENTALE**

15.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme succitate, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

15.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione degli interventi.

#### **ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

16.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

16.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI**

17.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

17.2 Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge 179/2012), l'Appaltatore ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani.

## **ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

18.1 L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

### **Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.*

### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive*



*di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*

#### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

#### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.*

#### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

18.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

18.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

#### **ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE**

19.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

19.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO**

20.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

#### **[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare le seguenti parti del servizio \_\_\_\_\_ all'impresa \_\_\_\_\_.

20.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento

del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti per la parte di servizio oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

20.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **20.4 [NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]**

Atteso che il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti.

Per poter eseguire tale adempimento, l'Appaltatore:

- a) deve comunicare alla Stazione Appaltante in relazione a ciascun ordinativo, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con

autorizzazione al relativo pagamento;

- b) deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture emesse dal subappaltatore per le prestazioni eseguite in relazione a ciascun ordinativo.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

#### **[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]**

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore.

20.5 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

20.6 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

#### **ARTICOLO 21 – PRIVACY**

21.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;
- i dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed

esecuzione economica ed amministrativa del Contratto.

## **ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO**

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Scheda Tecnica;
- c) Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

## **ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'Accordo nel suo complesso.

23.2 Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

23.3 Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

23.4 Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e smi; Legge n. 136/2010 e s.m.i..

23.5 Il presente Accordo è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 19 (Foro competente) del Contratto.